

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1171**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS,  
DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI,  
TIBALDI e RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2006**

---

**Disciplina organica degli interventi integrali  
contro la violenza sulle donne**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione sancisce il diritto di ogni persona alla vita e all'integrità fisica e morale. Agli articoli 2 e 3 viene definita la natura laica del nostro ordinamento, che si persegue garantendo al singolo libertà ed uguaglianza in tutte le formazioni sociali nelle quali si realizza la sua personalità. Per rendere formali tali postulati, si specifica l'obbligo dello Stato di intervenire per eliminare ogni eventuale discriminazione che determina disuguaglianze fra le persone. Le relazioni fra le persone, fra uomini e donne in particolare, sono quindi sostenute dai valori della libertà, dell'uguaglianza e del vivere insieme.

In Italia l'ordinamento ha cancellato quasi del tutto norme, leggi e regolamenti che dividendo gli uomini dalle donne riducevano queste ultime ad una subumanità sottomessa a quella maschile.

Grandi sono le trasformazioni intervenute nel nostro Paese in questi ultimi trenta anni, soprattutto con la conquista per le donne del diritto al lavoro, all'istruzione, alla procreazione responsabile, alla contraccezione, al divorzio, con la penalizzazione dello stupro; finalmente si sono conquistate il diritto alla «cittadinanza». Ma le trasformazioni, soprattutto economiche, degli ultimi anni, le migrazioni, l'aumento delle ineguaglianze e delle ingiustizie sociali hanno indebolito il sistema dei diritti che aveva caratterizzato quasi tutta la seconda metà del XX secolo. Una notevole percentuale fra i soggetti più deboli è formata dalle donne. Di fronte alla debolezza delle istituzioni nel sostenere i diritti delle persone rispetto alle esigenze dei mercati, molte donne sono state riacciate nel ruolo domestico perdendo di fatto la propria autonomia economica e sessuale, si sta allargando così il fenomeno

della violenza contro di loro. La violenza contro le donne si presenta quindi come un insieme di fenomeni che caratterizzano una situazione che comprende tutte le aggressioni subite dalle donne a seguito dei condizionamenti socio-culturali che agiscono sui due sessi, in tutte le loro relazioni. Tale violenza non riguarda solo la sfera privata: essa si manifesta come simbolo più brutale delle disuguaglianze esistenti nella società ed è rivolta contro le donne in quanto tali, poiché i loro aggressori ritengono che esse abbiano meno diritti. Lo Stato deve dotarsi di provvedimenti di azione positiva che intervengano per cancellare ogni atto di violenza palesemente lesiva dei diritti fondamentali, quali quelli alla libertà, all'uguaglianza, alla vita, alla sicurezza e alla non discriminazione sanciti dalla Costituzione.

Con questo disegno di legge s'intende dare omogeneità al diritto che in Italia contiene, su questo tema, risposte parziali e testi privi di una visione unitaria in attuazione delle direttive e raccomandazioni formulate dagli organi internazionali. Si citano, tra gli altri, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne del 1979, le Risoluzioni del vertice di Pechino del settembre 1995, la Risoluzione del Parlamento europeo del luglio 1997 a favore di una campagna nei confronti delle violenze contro le donne, la Risoluzione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1997, la Dichiarazione del 1999 nell'Anno Europeo dedicato alla lotta alla violenza contro le donne e ancora l'approvazione da parte del Parlamento europeo del programma per prevenire e combattere la violenza contro bambini, giovani e donne e per proteggere le vittime (decisione 803/2004/CE). Il disegno di legge si propone

di definire tutti gli aspetti preventivi, educativi, sociali, d'assistenza e *follow-up* delle vittime, e le sanzioni riferite alle violenze e alle discriminazioni; si tratta di un disegno di legge integrale e multidisciplinare che, come intervento principale, disciplina tutto il processo della socializzazione e dell'istruzione. Nello stabilire le misure d'intervento in materia educativa, tratta le tematiche legate alle trasmissioni in particolare nell'ambito della pubblicità, che dovranno delineare un'immagine rispettosa della parità e di rispetto nei confronti delle scelte di vita di ciascuna donna. Prevede interventi di sostegno alle vittime: riconoscimento dei loro diritti da parte delle istituzioni, assistenza legale gratuita, assistenza sociale, sostegno economico. La risposta legale deve essere integrale, cioè deve riguardare sia la normativa procedurale con la creazione di nuove istitu-

zioni, sia la normativa penale e civile, compresa la formazione degli operatori sanitari, di polizia, e della magistratura.

Nella sanità occorre prevedere un piano di sensibilizzazione affinché gli operatori siano in grado di individuare in modo tempestivo eventuali abusi e violenze e di offrire le necessarie prestazioni sul piano fisico e psicologico, coordinandole con le altre misure di assistenza.

I casi di violenza colpiscono anche i minori che vivono in ambito familiare. La legge ne esige la protezione, garantendone la tutela con l'individuazione di effettive misure di protezione, da definire nei piani per la realizzazione di servizi sociali. Inoltre si prevedono, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, programmi specifici per detenuti condannati per violenza contro le donne.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi)*

1. La presente legge è volta a combattere la violenza sulle donne intesa come espressione diretta delle discriminazioni, della situazione di ineguaglianza e delle relazioni di potere degli uomini sulle donne, esercitata sia dal coniuge, sia da altri individui legati da relazioni affettive, anche in assenza di coabitazione.

2. La presente legge stabilisce misure di tutela integrale al fine di prevenire, sanzionare e sradicare la violenza verso le donne e definisce le modalità per prestare assistenza alle vittime di tale violenza.

3. La nozione di violenza alle donne comprende qualsiasi atto di violenza fisica e psicologica, ivi compresi gli attentati alla libertà sessuale, le minacce, la costrizione o la privazione arbitraria della libertà.

### Art. 2.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge prevede una serie di misure volte al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) rafforzare le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dotando le autorità di strumenti efficaci in ambito educativo, sanitario, sociale e pubblicitario;

b) riconoscere i diritti delle donne vittime di violenze, affinché possano rivendicarli dinanzi agli organi pubblici competenti, garantendo così un accesso rapido, trasparente ed efficace ai servizi sociali istituiti a tale scopo;

c) istituire un sistema di servizi sociali di cura, d'emergenza, di assistenza e recupero integrale;

d) garantire i diritti delle donne in ambito lavorativo, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

e) garantire i diritti economici delle donne vittime della violenza al fine di agevolare il reinserimento sociale;

f) istituire un sistema integrale di tutela istituzionale, nel cui ambito lo Stato tramite il Dipartimento contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne, di cui all'articolo 19, dia impulso a politiche pubbliche che consentano di offrire assistenza alle vittime;

g) rafforzare le norme di diritto penale esistenti, al fine di garantire alle donne vittime di violenze una tutela integrale dinanzi a tutti i tribunali;

h) coordinare le risorse e gli strumenti delle diverse autorità pubbliche, al fine di garantire la prevenzione dei casi di violenza sulle donne, nonché l'effettiva combinazione di sanzioni adeguate;

i) promuovere la collaborazione e la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni della società civile che si battono contro la violenza sulle donne.

### Art. 3.

#### *(Piani di sensibilizzazione)*

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione della violenza di genere.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in modo da garantirne l'accesso alle persone in difficoltà.

## Art. 4.

*(Principi e valori del sistema scolastico)*

1. Il sistema scolastico mira ad educare al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della parità fra uomo e donna, contrasta gli ostacoli alla parità e forma i cittadini alla risoluzione pacifica dei conflitti in tutti gli ambiti della vita personale, familiare e sociale.

2. Tutti i corsi di studio contribuiscono a consolidare negli studenti la maturità personale, sociale e morale necessaria a conferire loro autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro l'ineguaglianza, ai fini della promozione di una reale parità tra i sessi.

## Art. 5.

*(Promozione della parità)*

1. Al fine di garantire la parità effettiva, le istituzioni scolastiche devono vigilare affinché il materiale didattico utilizzato non abbia contenuti discriminatori di genere e promuova il pari valore di donne e uomini.

## Art. 6.

*(Formazione iniziale e permanente dei docenti)*

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie ad includere, nei programmi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, una formazione specifica in materia di parità fra uomo e donna al fine di promuovere l'educazione al rispetto dei diritti, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione tempestiva delle violenze nell'ambito familiare, sulle donne e sui bambini, la corresponsabilità in ambito domestico.

2. Nelle facoltà universitarie sono istituiti corsi di laurea, corsi di specializzazione e

*master* che prevedono programmi improntati ai principi di cui al comma 1.

Art. 7.

*(Partecipazione ai consigli scolastici)*

1. Sono assunte misure atte a garantire l'inclusione nei consigli scolastici di individui capaci di dare impulso all'adozione di misure formative atte a promuovere la parità, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni delle donne esistenti sul territorio.

Art. 8.

*(Pubblicità illecita)*

1. È vietata qualsiasi iniziativa pubblicitaria che utilizzi l'immagine della donna in maniera umiliante o discriminatoria.

Art. 9.

*(Disposizioni concernenti i mass media)*

1. I *mass media* devono promuovere la tutela e la difesa della parità tra uomo e donna ed evitare qualsiasi discriminazione, in particolare, rispetto alla presenza delle donne della politica, dell'economia e della finanza nelle trasmissioni televisive.

Art. 10.

*(Settore sanitario formazione e sensibilizzazione)*

1. Gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e il Ministero della salute promuovono corsi di formazione per gli operatori sanitari, finalizzati all'individuazione tempestiva dei casi di violenza, nonché corsi per la popolazione e interventi mirati nei confronti delle persone che abbiano commesso violenze.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono istituite commissioni interregionali contro la violenza sulle donne, per coordinare, valutare e proporre le misure ritenute necessarie, per contribuire allo sradicamento di tale forma di violenza.

Art. 11.

*(Garanzia dei diritti delle vittime)*

1. La Repubblica promuove l'informazione, l'assistenza sociale e l'assistenza legale gratuita alle vittime delle violenze sulle donne, al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali all'integrità fisica e morale, alla libertà, alla sicurezza e alla non discriminazione.

Art. 12.

*(Diritto all'informazione)*

1. Le donne vittime di violenze hanno diritto a una piena informazione ed a servizi di consulenza adatti alla loro situazione da parte dei servizi sociali. Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono garantite le risorse necessarie.

Art. 13.

*(Diritto all'assistenza sociale integrale)*

1. I servizi sociali devono garantire alle donne vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza ed il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.

2. I servizi sociali devono altresì garantire alle donne vittime di violenze il loro sostegno attraverso percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. I servizi sociali di cui ai commi 1 e 2 nei casi di violenza contro le donne si coor-



dinano con le Forze di polizia e i magistrati, ai quali possono richiedere provvedimenti d'urgenza.

Art. 14.

*(Assistenza legale)*

1. Le donne vittime di violenza che non abbiano i mezzi necessari, possono godere dell'assistenza legale gratuita.

Art. 15.

*(Diritti di lavoro e in materia di previdenza sociale)*

1. Le donne vittime di violenze hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. La sospensione o la risoluzione del contratto di lavoro danno luogo al diritto all'indennità di disoccupazione. Il tempo di sospensione è considerato come periodo di contribuzione effettiva ai fini delle prestazioni della previdenza sociale e di disoccupazione.

3. Le imprese durante i periodi di assenza di lavoratrici vittime di violenza assumono, con contratto a tempo determinato, personale che la sostituisce ed hanno diritto all'esenzione degli oneri sociali al 100 per cento. La lavoratrice riprende il proprio lavoro alle condizioni in essere prima della sospensione del contratto.

4. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dalle violenze, sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari.

## Art. 16.

*(Programma di assistenza occupazionale)*

1. Nell'ambito del piano nazionale d'azione per l'occupazione, (NAP), è attuato un programma d'intervento per le donne in cerca di lavoro e vittime di violenze.

## Art. 17.

*(Accesso all'alloggio ed ai centri di accoglienza pubblici per adulti)*

1. Le donne vittime di violenza hanno priorità d'accesso ad un alloggio protetto e ai centri d'accoglienza pubblici per adulti.

## Art. 18.

*(Dipartimento contro la violenza alle donne)*

1. È istituito, in seno al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità il Dipartimento contro la violenza sulle donne. Il Dipartimento formula le politiche inerenti alla violenza di genere e coordina e promuove tutte le iniziative in tale ambito. Il titolare del Dipartimento ha capacità di agire in giudizio.

## Art. 19.

*(Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne)*

1. È istituito l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso valuta la collaborazione istituzionale, elabora relazioni ed avanza proposte di modernizzazione in materia.

2. L'Osservatorio, di cui al comma 1 elabora annualmente una relazione sull'applicazione del codice penale e sulla sua efficacia nella tutela delle vittime. La relazione indica

le riforme necessarie in questo ambito per garantire i massimi livelli di protezione.

3. Le funzioni, il funzionamento e la composizione dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono valutati periodicamente e in ogni caso è garantita la partecipazione delle organizzazioni femminili che insistono sull'intero territorio nazionale, nonché delle associazioni di consumatori ed utenti.

#### Art. 20.

##### *(Istituzione di unità speciali delle Forze di polizia)*

1. Sono istituite unità speciali delle Forze di polizia dedite alla prevenzione della violenza sulle donne ed al controllo dell'applicazione dei provvedimenti di legge adottati.

#### Art. 21.

##### *(Programmi di collaborazione)*

1. Le autorità pubbliche mettono a punto dei programmi di collaborazione volti a promuovere la prevenzione, l'assistenza e la repressione degli atti di violenza sulle donne, coinvolgendo gli organi del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle Forze di polizia e dei servizi sociali.

#### Art. 22.

##### *(Amministrazione penitenziaria)*

1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici per i detenuti condannati per violenza contro le donne. Si tiene conto dell'applicazione del detenuto e dei risultati conseguiti nell'ambito del programma ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata.

